

## Articolo 1 Costituzione

- 1.1 La “**Fondazione Scuola Universitaria per le Professioni tecniche – Emilia Romagna**”, e di seguito indicata in breve come “**Fondazione SUPER**” con denominazione in lingua inglese “**Tech University School**” è una ‘Fondazione di Partecipazione’ tra Università dell’Emilia Romagna, Rappresentanze delle imprese emiliano romagnole e Associazione scuola politecnica ITS ER. La fondazione **SUPER** ha la propria sede legale in Bologna. Per attuare le finalità della Fondazione possono essere costituiti uffici distaccati nel territorio regionale, anche presso le sedi dei Fondatori.
- 1.2 La Fondazione **SUPER** non ha scopo di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione **SUPER** risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall’articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000.
- 1.3 La durata della Fondazione **SUPER** è fissata fino al 2030 potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, previo assenso dei Soci, per tutto il tempo necessario all’adempimento degli impegni assunti per la realizzazione delle finalità.

## Articolo 2 Finalità

- 2.1 La Fondazione **SUPER** è un Ente strumentale dei Soci Fondatori e dei Soci partecipanti, costituita allo scopo di promuovere la collaborazione fra gli stessi Soci finalizzata alla progettazione, alla promozione e alla gestione delle lauree ad orientamento professionale conformi al DM 446/2020 e alle nuove classi di laurea LP introdotte dallo stesso.
- 2.2 Nell’ambito di tale finalità, la Fondazione assicura il sostegno al percorso di orientamento formazione terziario a carattere professionalizzante specificatamente pensato per incontrare le esigenze delle aziende e l’ecosistema produttivo, formando personale altamente qualificato e specializzato in ambiti tecnici.
- 2.3 La Fondazione individua la sua specifica e strategica missione nello svolgimento di ogni attività indirizzata a promuovere e sviluppare, con adeguate metodologie scientifiche interdisciplinari, la formazione professionale universitaria, favorendo il coinvolgimento delle competenze di esperti del territorio con l’obiettivo di valorizzarne le eccellenze tecniche e alimentare con nuova forza lavoro settori produttivi strategici a livello regionale e nazionale.
- 2.4 La Fondazione **SUPER** opera per supportare gli Atenei nell’implementare l’offerta di formazione professionale universitaria di elevata qualità, anche avvalendosi di tecnologie telematiche, a studenti che aspirino ad acquisire una preparazione universitaria di alto livello tecnico e scientifico, per potere accedere successivamente a posizioni in ambiti tecnici operativi di gestione, mantenimento e progettazione. In

particolare, la Fondazione si propone, in via esemplificativa e non esclusiva, di:

- a) concorrere, con ogni forma di azioni di orientamento, di didattica e in modo specifico di preparazione e formazione professionale universitaria, al radicamento e alla crescita di una diffusa e motivata cultura civile e professionale fondata sui valori della conoscenza, della legalità e delle responsabilità personali ed etiche;
- b) promuovere, nell'interesse degli atenei Soci, Corsi di studio universitario di primo livello ad orientamento professionale, anche in una logica interateneo, che verranno sviluppati d'intesa con il sistema produttivo che caratterizza i diversi territori, e provvedere alla gestione delle attività formative integrative di quelle impartite dai docenti universitari, alle attività laboratoriali e alla gestione dei tirocini, alle azioni e servizi di diritto allo studio e alle azioni e ai servizi volti all'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;
- c) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici, nazionali ed internazionali, finalizzate al finanziamento specifico delle attività della Fondazione **SUPER**.
- d) collaborare con le Fondazioni ITS e la loro associazione, per le attività necessarie all'orientamento, ai passaggi tra percorsi, alla didattica laboratoriale.

### **Articolo 3 Attività strumentali e accessorie**

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l'assunzione di personale, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione **SUPER** abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture immobiliari universitarie affidate alla sua gestione;
- c) partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, entro il 50 per cento dell'intero capitale sociale, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi della fondazione **SUPER**
- e) promuovere l'organizzazione e/o la partecipazione, in armonia con il presente Statuto e allo scopo di conseguire più efficacemente le sue finalità, congressi e convegni a qualsiasi livello anche internazionale e altre manifestazioni idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali, europei ed internazionali e la cittadinanza e l'opinione pubblica;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi operativi funzionali al perseguimento delle finalità della Fondazione, quali ad esempio lo sviluppo di laboratori tecnico-didattici territoriali a servizio proprio e dei soggetti del territorio locale;
- g) stipulare nelle forme di legge convenzioni per l'affidamento a terzi di talune specifiche attività coerenti con il presente Statuto;
- h) istituire premi e borse di studio per agevolare gli studenti e i laureati meritevoli,

- iscritti ai corsi promossi dalla Fondazione e incardinati e accreditati nelle offerte formative degli Atenei fondatori e partecipanti;
- i) svolgere ogni attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4 Vigilanza**

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5 Fondo di dotazione e Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Articolo 6 Fondo di Gestione**

6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali.

6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione delle sue finalità.

6.3 I Fondatori e i Partecipanti possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del Fondatore o del Partecipante disponente. In caso di violazione dell'obbligo di destinazione, l'attribuzione patrimoniale si risolve e il disponente ha diritto di pretendere il rimborso o la restituzione, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo.

## **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario**

- 7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1<sup>o</sup> gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione.
- 7.2 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 7.3 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge.

## **Articolo 8**

### **Componenti della Fondazione**

- 8.1 I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.
- 8.2 Sono qualificati Soci Fondatori:
- Soci Fondatori universitari
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
  - Politecnico di Milano
  - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  - Università degli Studi di Parma
  - Università Cattolica del Sacro Cuore
  - Università degli Studi di Ferrara
- Soci Fondatori non universitari di natura giuridica privata
- Confindustria Emilia Centro
  - Confindustria Piacenza
  - Confindustria Romagna
  - Unione Parmense degli Industriali
  - Unindustria Reggio Emilia
  - Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna
- 8.3 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti e le Università che contribuiscono alla vita e alla realizzazione delle finalità della Fondazione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti nell'ambito delle attività della Fondazione previamente approvati dal Consiglio di Gestione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.
- I Partecipanti designano un (1) componente del Consiglio di Indirizzo, con deliberazione comune adottata a maggioranza dei Partecipanti.

## **Articolo 9**

## **Esclusione e recesso**

9.1 Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.2 I membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, da inviare tramite P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno 30 giorni, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso, i conferimenti dei membri restano di proprietà della Fondazione, mentre i beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma alla Fondazione tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

9.3 I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

## **Articolo 10 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Gestione;
- l'Organo di Controllo.

## **Articolo 11 Consiglio di Indirizzo**

11.1 Il Consiglio di Indirizzo è l'organo rappresentativo delle volontà dei Fondatori ed è composto da un rappresentante nominato da ogni Socio Fondatore universitario di cui all'art. 8, da 7 (sette) rappresentanti nominati dai Soci Fondatori non universitari di natura giuridica privata di cui all'art.8, di cui uno nominato congiuntamente dagli stessi, e da un rappresentante dei Partecipanti.

Qualora il rappresentante dei Partecipanti abbia natura pubblica il numero dei componenti nominati dai Fondatori di natura privata è incrementato di 2 (due) unità.

11.2 I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica 3 (tre) anni sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, per un altro triennio. I componenti nominati dalle Università, compreso il Presidente, cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno di cessazione della carica di Rettore del rispettivo Ateneo. Qualora, nel corso del mandato, un consigliere venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, l'ente che lo aveva nominato provvederà a una nuova nomina, per la residua durata del Consiglio. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito.

11.3 Il Consiglio di Indirizzo delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, il Consiglio di Indirizzo provvede a:

- a. stabilire le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e dei piani formativi, indicando annualmente le linee generali della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b. coordinare la struttura e i contenuti dei progetti formativi
- c. approvare il programma pluriennale delle attività;
- d. approvare i regolamenti della Fondazione;
- e. stabilire i criteri regolamentari per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- f. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, su proposta del Consiglio di Gestione;
- g. nominare il Presidente della Fondazione;
- h. nominare, al suo interno, il Presidente Vicario della Fondazione, esclusivamente ai fini della sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- i. nominare i componenti del Consiglio di Gestione;
- j. deliberare in ordine alle modifiche statutarie;
- k. decidere e deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

11.4 Il Consiglio di Indirizzo è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Presidente Vicario, ovvero dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'organo di controllo.

11.5 Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

11.6 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei

due terzi dei componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.7 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del Bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

11.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente Vicario, ovvero dal Consigliere più anziano d'età. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la seduta.

Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza.

## **Articolo 12 Presidente della Fondazione**

12.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i propri componenti.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ad altri membri del Consiglio di Indirizzo.

12.3 In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri enti e società, sia nazionali che internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

## **Articolo 13 Consiglio di Gestione**

13.1 La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Gestione formato dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 12, comma 1) e da quattro componenti:

- un componente nominato dal Consiglio di Indirizzo in seduta ristretta ai Soci Fondatori universitari;
- tre componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo in seduta ristretta ai Soci Fondatori non universitari di natura giuridica privata.

13.2 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Gestione.

13.3 I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica per 3 (tre) anni, ovvero sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa.

13.4 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
  - b) predisporre ed approvare le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo;
  - c) definire operativamente l'organizzazione dei progetti formativi;
  - d) proporre al Consiglio di Indirizzo i regolamenti della Fondazione;
  - e) definire e/o modificare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività;
  - f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi.
- 13.5 Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti.
- 13.6 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario.
- Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
- 13.7 Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la seduta.
- Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o mediante analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza.

#### **Articolo 14** **Organo di controllo**

- 14.1 L'organo di controllo può essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 (tre) componenti, di cui uno già designato alla funzione di Presidente.
- 14.2 Nella forma monocratica o collegiale, l'organo viene nominato dal Consiglio di Indirizzo e resta in carica per 3 (tre) anni e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina; i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
- 14.3 L'organo di controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo nonché il rendiconto economico e finanziario, redige allo scopo apposite relazioni scritte, effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni.



14.4 L'organo di controllo, nella forma monocratica o collegiale, può, se invitato, partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

### **Articolo 15 Direttore Generale**

15.1 Il Consiglio di Gestione, nel caso in cui lo ritenga necessario, può procedere alla nomina di un Direttore Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, il cui compito è di svolgere funzioni di carattere amministrativo ed esecutivo alle dirette dipendenze e sotto il controllo e la responsabilità del Consiglio di Gestione.

15.2 In particolare, è compito del Direttore provvedere, in via indicativa, esemplificativa e non esclusiva, a:

- attuare le decisioni del Consiglio di Gestione;
- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le istituzioni che interessano l'attività della Fondazione;
- firmare la corrispondenza e gli atti specificamente ad esso delegati;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione;
- svolgere le operazioni delegate dal Consiglio di Gestione;
- assolvere alle funzioni anche contabili stabilite all'atto dell'assunzione dell'incarico.

15.3 La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Gestione.

### **Articolo 16 Controversie**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione che dovrà portare ad un accordo transattivo entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui la parte diligente avrà dichiarato di voler avviare il tentativo di componimento bonario; nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Bologna sarà competente in via esclusiva per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto.

### **Articolo 17 Scioglimento**

17.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, per attività universitarie.

17.2 I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere stabilite le modalità di utilizzazione del bene.

**Articolo 18**  
**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.